



Comune di San Costanzo

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Servizi Sociali e al Cittadino

A V V I S O P U B B L I C O

**FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE
ANNUALITA' 2022
(FONDO AFFITTO L. 431/1998)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E AL CITTADINO

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, come modificato dal Decreto Legislativo 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80;

Visto il D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 art. 1 c. 1 recante i requisiti minimi per l'accesso al beneficio in oggetto;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1288/2009 che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi;

VISTA la nota prot. 1040294 del 22.08.2022, acquisita agli atti dal Comune di San Costanzo con prot. 9576 del 22.08.2022, avente oggetto: "art.11 legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - D.M. 19.07.2021 – informativa per l'anno 2022";

VISTA la determinazione del Responsabile Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino n. 132/359 del 19.09.2022;

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per la Concessione di Contributi integrativi per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di Locazione relativi all'annualità 2022,**

**TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Lunedì 31 ottobre 2022**

ai sensi della normativa sopra richiamata ed in applicazione dei seguenti criteri:

ART 1) - REQUISITI DI ACCESSO

Requisiti Oggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;
- b) conduzione di un appartamento di civile abitazione di proprietà pubblica o privata (ad eccezione degli alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o reperiti attraverso iniziative intraprese dal Comune o da altro ente Pubblico);
- c) Fabbricato di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. **che non sia classificato** nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- d) canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 550,00.

Requisiti Soggettivi:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, all'atto della presentazione della domanda;
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di San Costanzo, presso l'alloggio/gli alloggi per il/i quale/i si chiede il contributo;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili,



Comune di San Costanzo

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Servizi Sociali e al Cittadino

da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, come previsto dalla Legge Regionale 36/2005;

- d) Limite di valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l'accesso ai contributi e incidenza del canone annuo come segue:
- **FASCIA A** - Valore ISEE **non superiore all'importo annuo Euro 6.085,43** (assegno sociale 2022) - Incidenza Canone/Valore ISEE non inferiore al 30%;
 - **FASCIA B** - Valore ISEE **non superiore all'importo annuo Euro 12.170,86** (due assegni sociali 2022) - Incidenza Canone/Valore ISEE non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Il Contributo subirà una maggiorazione del 25% oltre il tetto fissato, per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, o portatori di handicap (art. 3 della Legge 104/1992), o disabili (invalidità superiore al 67%) e per famiglie con più di 5 componenti;

ART 2) - CRITERI DI EROGAZIONE E IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Il presente Bando è finanziato con il Fondo Nazionale istituito per il sostegno al pagamento dei Canoni di Locazione erogato dalla Regione Marche.

Il contributo è calcolato avvalendosi del software di gestione messo a disposizione di ogni Comune da parte della Regione Marche, sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E. calcolato ai sensi della vigente normativa.

Al fine di evitare procedimenti che non portino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà comunque corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di euro 50,00.

Precisazioni

- Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.
- Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, il richiedente deve comunque appartenere al nucleo familiare del predetto titolare e pertanto avere residenza anagrafica nel medesimo appartamento; in tal caso è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico ha presentato domanda di contributo.
- Qualora l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta e dovrà essere prodotta in allegato, la attestazione ISEE relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tal caso il contributo può essere concesso esclusivamente se la somma dei valori delle singole attestazioni ISEE presentate, rientra nei limiti sopraindicati per la fascia A o per la fascia B;
- Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza. Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS una DSU Isee valida, entro il termine di scadenza dell'Avviso Pubblico o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall'ufficio.

ART. 3) CRITERI DI NON CUMULABILITA' CON ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve dichiarare se lui o altri soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante, ha/hanno già percepito o ha/hanno fatto richiesta di contributi per:



Comune di San Costanzo

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Servizi Sociali e al Cittadino

1. pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro dell'Interno n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
 - l'importo richiesto e/o già percepito;
 - la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.
2. pagamento dei canoni di locazione, relativi al medesimo periodo, quale beneficiario del Fondo Morosità Incolpevole;

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai precedenti punti sarà riconosciuto un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 c. 2 L. 431/98); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione.

Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Avviso, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno d'imposta di cui al medesimo periodo di riferimento.

I contributi concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART 4) - MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Costanzo procederà all'istruttoria delle domande pervenute, nei termini indicati dal presente Avviso, dai cittadini ivi residenti ed alla formulazione delle due graduatorie distinte per ognuna delle fasce di reddito (fascia A e fascia B) e in ordine crescente di ISEE. Qualora, una volta ripartito il fondo non si vada al suo esaurimento l'eventuale quota residua verrà ripartita in maniera proporzionale tra i beneficiari già individuati, comunque entro i limiti di contributo massimo concedibile previsto al precedente art. 2). Qualora la Regione o il Comune dovessero deliberare l'assegnazione di ulteriori risorse per il procedimento in oggetto, si procederà alla redistribuzione delle medesime ai beneficiari risultanti utilmente collocati in graduatoria, sulla base dei criteri definiti dal provvedimento regionale. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all'effettiva erogazione del finanziamento regionale pertanto l'ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto alla liquidazione del contributo stesso.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

- Il conduttore deve dimostrare l'effettivo pagamento dei canoni allegando alla domanda, copia delle ricevute di pagamento relative all'anno 2022 o ai mesi dovuti per l'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, ovvero tramite dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio su richiesta del conduttore, in cui si attesta il versamento del canone per l'anno 2022. La verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno può essere effettuata al momento della liquidazione del contributo.
- Il Comune procederà ai sensi del DPR n. 445/2000 e dei rispettivi Regolamenti Comunali, ad idonei controlli, anche a campione e ogni qualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo, nel rispetto anche di quanto previsto dalla vigente
-



Comune di San Costanzo

Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Servizi Sociali e al Cittadino

normativa in particolare con riferimento ai casi di certificazione I.S.E.E. in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero.

ART. 5) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità va redatta su apposito modulo (Allegato 1), dovrà essere completa delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio e dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità previsti nel presente avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione;
- Copia delle ricevute di pagamento affitto delle mensilità dell'anno 2022, riferite all'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- Copia ricevuta di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2022 (Mod F23) ovvero, nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia della comunicazione o della ricevuta di registrazione del contratto di locazione attestante la suddetta opzione;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato, la sottoscrizione della domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);
- Copia dell'attestazione di regolarità di iscrizione anagrafica (solo per i cittadini comunitari);
- Copia del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e ss.mm.ii. (solo per i cittadini extracomunitari);

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine sopra indicato a pena di esclusione, presso l'ufficio Protocollo del Comune esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.san-costanzo.pu.it – sito istituzionale www.comune.san-costanzo.pu.it .

Entro il 31 gennaio 2023 dovrà essere presentata la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione anno 2022:

- per chi effettuasse il pagamento dei canoni tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- per chi effettuasse il pagamento dei canoni in contanti, attestazione del proprietario dell'alloggio, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, attestante il **pagamento dei canoni locativi dei mesi da gennaio 2022 a dicembre 2022.**

La mancata presentazione della documentazione sopra citata comporta l'inammissibilità della domanda poiché priva dei requisiti indispensabili alla valutazione istruttoria, ai sensi della L.241/90.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Servizi Sociali, Piazza Peticari 20, in orario di apertura degli uffici comunali o ai seguenti riferimenti tel. 0721-951241-25-39- Responsabile del Procedimento: dott.ssa Fiammetta Brunetti, Responsabile dell'Istruttoria: Lucia Serfilippi.